



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE ED I
SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI

Direzione Generale per la Motorizzazione
Div 3

Prot. n.

Roma,

Direzioni Generali Territoriali
Loro sedi

Uffici Motorizzazione Civile
Loro sedi

Centri Prova Autoveicoli
Loro sedi

Regione siciliana
Assessorato turismo comunicazione e trasporti
Servizio comunicazioni e trasporti
Dipartimento trasporti e comunicazioni
Palermo

Regione autonoma Friuli Venezia Giulia
Direzione Centrale Pianificazione
Sezione Logistica e trasporto merci
Via Giulia, 75/1- 34126 Trieste

Provincia autonoma di Bolzano
Ripartizione traffico e trasporti
Via Crispi, 8 - Bolzano

Provincia autonoma di Trento
Motorizzazione civile
Lungadige S. Nicolò, 14 - Trento

Regione Valle d'Aosta
Ufficio Motorizzazione
Località Grand Chemin, 36
11020 Aosta

e, p.c

ANFIA
Roma

UNRAE
Roma

Oggetto: determinazione delle emissioni di CO₂ e del consumo di carburante a seguito di collaudi in unico esemplare di veicoli nuovi di categoria M1 e N1 completi, non ancora immatricolati, muniti di COC.

L'attuale normativa, ed in particolare il Reg. UE 2018/1832 – allegato VII, punto 2.8, per quanto concerne i Collaudi in Unico Esemplare, fissa le procedure per la determinazione delle emissioni di CO₂ e consumi da attribuire al veicolo allestito.

In particolare, in caso di trasformazione di veicoli completi, di categoria M1 e N1, corredati di COC, la determinazione delle emissioni di CO₂ e del consumo di carburante può essere effettuata secondo una delle tre modalità seguenti:

- 1) Ricalcolo del valore di CO₂ in conformità all'interpolazione del CO₂, utilizzando i dati del veicolo completato, con il supporto del costruttore del veicolo di base;
- 2) Utilizzando lo strumento di calcolo messo a disposizione dal costruttore del veicolo di base;
- 3) Nei casi in cui l'allegatore non si avvalga dell'utilizzo dei suddetti strumenti di calcolo, è prevista l'attribuzione del valore VH (High) della pertinente famiglia d'interpolazione del veicolo di base previo consenso dell'autorità di omologazione.

E' demandata all'allegatore la facoltà di avvalersi dei punti 1) o 2).

Nei casi in cui non sia possibile l'utilizzo dei suddetti sistemi di calcolo, sarà consentito procedere secondo il punto 3) precisando quanto segue:

Qualora il veicolo trasformato non differisca dal veicolo di base per le caratteristiche che influenzano il coefficiente del carico stradale (ad esempio sagoma e pneumatici) e la massa dichiarata in ordine di marcia non differisca di oltre il 3%, è consentito attribuire al veicolo allestito i valori di emissione di CO₂ e consumi carburante pari a quelli indicati sul COC del veicolo di base.

A titolo di esempio, in caso di allestimento di veicolo completo per impiego come NCC / TAXI o con adattamenti per diversamente abili, ecc, di norma la massa del veicolo non varia oltre il 3% e tutti i parametri che contribuiscono alla variazione delle emissioni di CO₂ e dei consumi rimangono invariati, e pertanto si potranno attribuire al veicolo allestito, i valori di che trattasi così come indicati sul COC del veicolo di base.

Qualora invece una delle condizioni di cui sopra non sia rispettata, al veicolo trasformato si dovranno attribuire i valori di emissione di CO₂ e consumi carburante del veicolo High risultante dal veicolo di base.

Si precisa che le presenti disposizioni non trovano applicazione negli allestimenti di veicoli già immatricolati che mantengono invariati i valori delle emissioni di CO₂ e dei consumi attribuiti in fase di prima immatricolazione, indipendentemente dagli eventuali allestimenti successivi.

IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE
Dott. Ing. Fausto FEDELE